

REGOLAMENTO ELETTIVO DELL'ASSEMBLEA GENERALE A.I.A.

Art. 1 - Indizione e convocazione

1. Il Presidente dell'AIA indice l'Assemblea Generale in via ordinaria ogni quadriennio dopo lo svolgimento dei giuochi olimpici estivi e comunque non oltre il 15° giorno antecedente l'Assemblea elettiva Figc, dopo che già si sono celebrate le Assemblee sezionali elettive, dandone immediata comunicazione scritta ai componenti del Consiglio Centrale.

2. Il Presidente dell'AIA provvede altresì alla immediata convocazione della Commissione Elettorale.

3. L'indizione dell'Assemblea generale è effettuata dal Presidente dell'A.I.A. con comunicato ufficiale reso pubblico sul sito internet istituzionale dell'A.I.A. almeno trenta giorni prima della seduta. Sulla base del tabulato consegnatogli dalla Commissione Elettorale, il Presidente dell'AIA provvede alla convocazione di tutti gli aventi diritto al voto e di coloro che hanno diritto partecipare senza diritto al voto ai sensi del Regolamento dell'AIA, con comunicazione scritta resa pubblica sul sito internet istituzionale dell'A.I.A. ed inviata, con un preavviso di almeno quindici giorni, a mezzo posta elettronica o fax a tutte le Sezioni. Sulla convocazione devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo della celebrazione, il giorno e gli orari previsti per la prima e la seconda convocazione (tra le due convocazioni deve intercorrere almeno un'ora), nonché i nominativi degli associati convocati per ogni Sezione. I Presidenti di Sezione sono tenuti ad esporre subito copia della lettera di convocazione nella bacheca sezionale.

4. Il Presidente dell'AIA, con l'ausilio della segreteria AIA, cura la predisposizione:

a) delle cabine elettorali in un numero minimo di due;

b) di almeno sette urne;

c) dei bancali destinati alla Commissione Elettorale;

d) di una sala riservata alle riunioni della Commissione Elettorale;

e) delle schede per l'elezione del Presidente dell'AIA e lista collegata e di quelle per l'eventuale ballottaggio;

f) delle schede per l'elezione degli altri tre componenti del Comitato Nazionale, suddivisi nelle tre macroregioni;

g) delle schede per l'elezione dei Delegati effettivi e supplenti degli Ufficiali di gara alle Assemblee Federali, suddivisi nelle tre macroregioni;

h) dei tabulati per l'identificazione degli aventi diritto al voto e degli altri partecipanti ai lavori;

i) della bacheca destinata all'affissione delle candidature.

5. Il Presidente dell'AIA, con l'ausilio della segreteria AIA, può avvalersi, per lo svolgimento delle operazioni di voto, di mezzi elettronici predisposti con modalità idonee a garantire la segretezza e la regolarità delle medesime operazioni.

6. In ipotesi di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente dell'AIA, l'Assemblea Generale è indetta in via straordinaria dal Vice presidente entro giorni 90 dalle intervenute dimissioni, dalla decadenza o dall'impedimento non temporaneo del Presidente dell'AIA.

7. In ipotesi di commissariamento dell'AIA, l'Assemblea Generale è indetta in via straordinaria dal Commissario dell'AIA.

8. Nelle ipotesi previste nei due commi precedenti, tutte le attribuzioni che il presente Regolamento pone a carico del Presidente dell'AIA si intendono riferite, rispettivamente, al Vice Presidente dell'AIA ovvero al Commissario straordinario.

Art. 2 La Commissione Elettorale

1. Il Presidente dell'AIA in carica, indetta l'Assemblea Generale, provvede alla convocazione della Commissione Elettorale, presieduta di diritto dal Presidente della Commissione di disciplina nazionale - o, in sua assenza o impedimento, dal componente della stessa con maggior anzianità associativa – e composta da tutti i membri della Commissione di disciplina nazionale e da sei ulteriori membri nominati dal Presidente della Commissione tra i Presidenti in carica delle Commissioni di Disciplina Regionali, due per ciascuna delle tre macroregioni.
2. Non possono far parte della Commissione Elettorale i componenti che abbiano già presentato la loro candidatura per le elezioni dell'Assemblea Generale e comunque a partire dal momento in cui dovessero presentarla.
3. La Commissione Elettorale, ricevuta copia di tutti i verbali delle Assemblee sezionali elettive e l'attestazione della Segreteria AIA sugli associati nominati Dirigenti Benemeriti FIGC e AIA, provvede a compilare l'elenco degli aventi diritto al voto, consegnandone copia al Presidente dell'AIA in carica. La Commissione Elettorale verifica la regolarità di tutti i lavori assembleari, compresa la predisposizione delle cabine elettorali, e delle urne e degli eventuali mezzi elettronici predisposti, al fine di garantire la segretezza dell'espressione del voto, e cura le operazioni di scrutinio; di tutte le operazioni compiute cura la redazione di apposito verbale.
4. La Commissione Elettorale, non appena ricevute le schede di candidatura, provvede all'esame dei requisiti di validità delle candidature presentate, riferendone l'esito al Presidente dell'Assemblea.
5. La Commissione Elettorale provvede a vidimare le schede elettorali da votare, con l'apposizione di almeno due firme dei suoi componenti e, prima delle operazioni di voto, le distribuisce agli aventi diritto al voto previa loro identificazione.
6. La Commissione Elettorale provvede, dopo il voto, allo spoglio delle schede votate. Esaurite le operazioni di scrutinio consegna copia del proprio verbale, previa sottoscrizione di tutti i suoi componenti presenti, al Presidente dell'Assemblea.
7. La Commissione Elettorale verifica d'ufficio o su segnalazione che ai candidati alle cariche elettive sia consentito, su un piano di parità, di utilizzare le sedi periferiche dell'AIA durante la campagna elettorale per promuovere iniziative elettorali e di sostegno alle candidature.
8. La Commissione Elettorale, inoltre, vigila che le Assemblee si svolgano nel rispetto delle norme federali e dell'AIA.
9. Gli eventuali reclami avverso le candidature ammesse o escluse, nonché gli eventuali reclami avverso la validità dell'Assemblea devono essere presentati dai candidati e dagli aventi diritto al voto alla Corte di Giustizia Federale nei tempi e con le modalità previste dalle N.O.I.F. e dal C.G.S.

Art. 3 Presentazione delle liste di candidati

1. Gli aventi diritto al voto, ricevuta la convocazione secondo quanto disposto dall'art. 1 del presente Regolamento e, tutti gli altri associati, informati per effetto delle forme di pubblicità sopra richiamate, che intendono candidarsi alla carica di Presidente dell'AIA, debbono presentare alla Segreteria A.I.A. in Roma, entro le ore 12:00 del giorno precedente la data fissata per l'Assemblea Generale elettiva in prima convocazione, una scheda contenente:
 - a) il proprio nominativo;
 - b) la lista contenente i nominativi del candidato Vice Presidente dell'AIA e di tre componenti del Comitato Nazionale, uno per ciascuna delle tre macroregioni;
 - c) i rispettivi dati anagrafici ed anzianità associativa;
 - d) dichiarazione dei candidati, sottoscritta dagli interessati, in cui si attesta il possesso dei

requisiti di elettorato passivo previsti dallo Statuto FIGC e dal Regolamento dell'AIA, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dallo Statuto federale, dalle norme federali e dal regolamento dell'AIA e che non si sono candidati in altra lista;

e) la sottoscrizione di minimo cinquanta e massimo sessanta aventi diritto al voto, con allegata, per ciascuno di essi, copia della tessera federale o di altro valido documento di riconoscimento; ciascun avente diritto al voto può sottoscrivere la scheda di un solo candidato alla carica di Presidente dell'AIA.

2. La Commissione Elettorale, anche avvalendosi della scheda personale, verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità dei candidati della lista, nonché verifica la regolarità della scheda di presentazione, ivi compreso la qualità di aventi diritto al voto dei firmatari ai sensi della lettera e) del comma 1 del presente articolo. Nel caso non accerti irregolarità, la Commissione Elettorale dichiara valida la candidatura e curerà l'affissione di copia della scheda nei locali in cui si svolgerà l'Assemblea Generale entro l'orario di apertura della stessa, trattenendo l'originale. Nel caso invece accerti irregolarità della scheda di presentazione, esclusa quella della carenza dei requisiti soggettivi in capo al candidato Presidente, invita il candidato stesso a sanarle immediatamente anche con la sostituzione dei nominativi degli altri quattro candidati della lista non in possesso dei requisiti soggettivi, previa nuova raccolta delle firme di presentazione. Qualora sia posto rimedio alle irregolarità prima dell'ora fissata per la valida apertura dell'Assemblea, la Commissione Elettorale provvede come sopra. Il Presidente della Commissione Elettorale è tenuto a segnalare al Presidente dell'Assemblea tutte le candidature alla carica di Presidente dell'AIA che gli sono state presentate, insieme alle relative liste, indicandogli specificatamente quelle ritenute valide e quelle non ammesse indicandone le ragioni.

3. Gli aventi diritto al voto non possono presentare più di una candidatura. Verificandosi tale caso è ritenuta valida la sottoscrizione della scheda di candidatura consegnata per prima al Presidente della Commissione Elettorale.

4. La candidatura alla carica di Presidente dell'AIA non è compatibile con altra candidatura, ed il candidato per una lista, indipendentemente dal ruolo cui aspira, non può candidarsi per altre. Verificandosi tali casi sarà ritenuta valida la prima candidatura validamente presentata.

5. Gli aventi diritto al voto, ricevuta la convocazione nelle forme sopra disciplinate, e tutti gli altri associati, informati per effetto delle forme di pubblicità sopra richiamate, che intendono candidarsi singolarmente per l'elezione a componente del Comitato Nazionale, debbono presentare alla Segreteria A.I.A., entro le ore 12:00 del giorno precedente la data fissata per l'Assemblea Generale elettiva in prima convocazione, una scheda contenente il proprio nominativo con i propri dati anagrafici, l'anzianità associativa, la Sezione e la macroregione di appartenenza e la dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi previsti dallo Statuto FIGC e dal Regolamento dell'AIA e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dallo Statuto federale, dalle norme federali e dal regolamento dell'AIA. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dal candidato per attestarne la veridicità nonché da un minimo di dieci sino ad un massimo di dodici aventi diritto al voto della macroregione di riferimento, con allegato per ciascuno di essi, copia della tessera federale o di altro valido documento di riconoscimento. Ciascun avente diritto al voto può sottoscrivere la scheda di un solo candidato alla carica di componente del Comitato nazionale. In caso di conflitto è valida la sola firma di sostegno rilasciata a favore della scheda di candidatura presentata per prima.

6. La Commissione Elettorale, verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità del candidato alla carica di componente del Comitato Nazionale, anche avvalendosi della scheda personale, nonché verifica la regolarità della scheda di presentazione e la qualità di aventi

diritto al voto dei firmatari ai sensi del comma 5 del presente articolo. Nel caso non accerti irregolarità, la Commissione Elettorale dichiara valida la candidatura e curerà l'affissione di copia della scheda nei locali in cui si svolgerà l'Assemblea Generale entro l'orario di apertura della stessa, trattenendo l'originale. Nel caso invece accerti irregolarità solo formali della scheda di presentazione, esclusa quella della carenza dei requisiti soggettivi in capo al candidato, invita il candidato stesso a sanarle immediatamente. Qualora sia posto rimedio alle irregolarità prima dell'ora fissata per la valida apertura dell'Assemblea Generale, la Commissione Elettorale provvede come sopra. Il Presidente della Commissione Elettorale è tenuto a segnalare al Presidente dell'Assemblea tutte le candidature alla carica di membro del Comitato Nazionale che gli sono state presentate, indicandogli specificatamente quelle ritenute valide e quelle non ammesse indicandone le ragioni.

7. Ai fini dell'elezione dei tre candidati alla carica di componente del Comitato Nazionale e dei delegati effettivi e supplenti degli ufficiali di gara, per garantire una omogenea rappresentanza territoriale, vengono individuate le seguenti macroregioni:

- macroregione nord, comprensiva dei territori dei Comitati Regionali di Piemonte-Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e dei Comitati delle Province autonome di Trento e Bolzano;
- macroregione centro, comprensiva dei territori dei Comitati Regionali di Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Umbria e Sardegna;
- macroregione sud, comprensiva dei territori dei Comitati Regionali di Campania, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia.

8. I candidati alla carica di delegati effettivi e supplenti degli ufficiali di gara devono presentare la propria scheda di candidatura alla Segreteria A.I.A., entro le ore 12:00 del giorno precedente la data fissata per l'Assemblea Generale elettiva in prima convocazione. La scheda di candidatura deve contenere il nominativo, i dati anagrafici, l'anzianità associativa e la Sezione di appartenenza del candidato, nonché la dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi di elettorato passivo previsti dallo Statuto FIGC, dalle norme federali e dal Regolamento AIA, e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui allo Statuto FIGC, alle norme federali ed al Regolamento AIA. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dal candidato per attestarne la veridicità, nonché da un minimo di dieci ad un massimo di dodici aventi diritto al voto, con allegata, per ciascuno di essi, copia della tessera federale o di altro valido documento di riconoscimento. Ciascun avente diritto al voto può sottoscrivere la scheda di un solo candidato alla carica di delegato effettivo o supplente degli ufficiali di gara.

9. La Commissione Elettorale verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità del candidato alla carica di delegato degli ufficiali di gara, anche avvalendosi della scheda personale, nonché verifica la regolarità della scheda di presentazione, ivi compreso la qualità di aventi diritto al voto dei firmatari della stessa ai sensi del comma 8 del presente articolo. Ove non accerti irregolarità, la Commissione Elettorale dichiara valida la candidatura e curerà l'affissione di copia della scheda nei locali in cui si svolgerà l'Assemblea Generale entro l'orario di apertura della stessa, trattenendo l'originale. Nel caso invece accerti irregolarità solo formali della scheda di presentazione, esclusa quella della carenza dei requisiti soggettivi in capo al candidato, invita il candidato stesso a sanarle immediatamente.

Qualora sia posto rimedio alle irregolarità prima dell'ora fissata per la valida apertura dell'Assemblea Generale, la Commissione Elettorale provvede come sopra. Il Presidente della Commissione Elettorale è tenuto a segnalare al Presidente dell'Assemblea tutte le candidature alla carica di delegato degli ufficiali di gara che gli sono state presentate, unitamente agli allegati, indicandogli specificatamente quelle ritenute valide e quelle non ammesse, indicandone le ragioni.

10. Nessun candidato può concorrere a più di una carica elettiva e, nel caso di presentazione di più candidature, sarà ritenuta valida la prima validamente presentata.

11. Il Segretario dell'AIA o, in sua assenza, il Vice Segretario, all'atto della presentazione delle suddette candidature appone sulla singola scheda il giorno e l'ora della sua ricezione.

12. I candidati alle elezioni dell'Assemblea Generale, anche se non aventi diritto al voto, hanno diritto di partecipare ai lavori senza convocazione, a loro spese non ripetibili.

Art. 4 Validità dell'Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale è valida in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, quando siano presenti il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto al voto. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un lasso di tempo di almeno un'ora. Non sono ammesse deleghe.

2. La Commissione Elettorale provvede all'accreditamento ed all'identificazione degli aventi diritto al voto, tenendo costantemente aggiornato l'elenco con i presenti in sala.

Art. 5 Lavori assembleari

1. Il Presidente dell'AIA in carica, o chi ne fa le veci, all'ora fissata per la prima convocazione, assunta la presidenza provvisoria, provvede all'appello nominale degli aventi diritto al voto, come da elenco predisposto dalla Commissione Elettorale. Qualora non accerti la presenza nei locali di almeno i due terzi degli associati aventi diritto al voto rinvia l'Assemblea alla seconda convocazione. Viceversa, qualora accerti la presenza nei locali di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto, ovvero, qualora all'appello nominale svoltosi all'ora della seconda convocazione risulti presente almeno il cinquanta più uno degli aventi diritto al voto, il Presidente dell'AIA dichiara validamente aperta l'Assemblea Generale, invitando gli aventi diritto al voto presenti a nominare per alzata di mano un ufficio di presidenza, composto dal Presidente dell'Assemblea e dal Vice Presidente, scelti tra coloro che non hanno presentato alcuna candidatura. Il Presidente dell'Assemblea, o in sua assenza, il suo vice dirigono lo svolgimento dei lavori assembleari.

2. Il Presidente della Commissione Elettorale consegna al Presidente dell'Assemblea:

- a) l'elenco degli aventi diritto al voto e dei presenti che hanno risposto all'appello;
- b) le candidature già presentate per la carica di Presidente dell'AIA e la lista collegata, corredate da copie delle tessere federali o di altro documento di riconoscimento per l'identificazione degli aventi diritto che le hanno sottoscritte;
- c) le candidature alla carica di componente del Comitato Nazionale, corredate da copie delle tessere federali o di altro documento di riconoscimento per l'identificazione degli aventi diritto che le hanno sottoscritte;
- d) le candidature alla carica di delegato degli ufficiali di gara, corredate da copie delle tessere federali o di altro documento di riconoscimento per l'identificazione degli aventi diritto al voto che le hanno sottoscritte.

3. La Commissione Elettorale dichiara quali sono le candidature ammesse per le cariche di:

- a) Presidente dell'AIA e relativa lista collegata per le cariche di Vice Presidente dell'AIA e tre componenti del Comitato Nazionale, uno per ciascuna macroregione;
- b) componente del Comitato Nazionale per ciascuna macroregione;
- c) delegato degli ufficiali di gara per ciascuna macroregione.

La Commissione Elettorale dichiara pubblicamente la validità delle candidature indicando i nominativi suddivisi per incarichi, e facendone curare l'affissione nella bacheca, se già non eseguita. Dichiara inoltre l'esistenza di candidature alle medesime cariche che ritiene invalide,

specificandone le ragioni.

4. La Commissione Elettorale ove accerti la mancata presentazione di candidature alla carica di Presidente dell'AIA e relativa lista collegata o l'invalidità di tutte quelle presentate, o la mancata presentazione di candidature alla carica di componente del Comitato Nazionale o di delegato degli ufficiali di gara o la presentazione di candidature inferiori al numero degli eleggibili, o l'invalidità di tutte quelle presentate, il Presidente dell'Assemblea invita gli aventi diritto al voto e gli altri associati presenti in possesso dei requisiti soggettivi, a presentare immediatamente le necessarie candidature alle cariche sopra menzionate, verificandone poi la validità e dichiarandole pubblicamente, facendole affiggere nella bacheca della sala.

5. La Commissione Elettorale verifica il numero delle schede pervenute dalla Segreteria AIA per le varie elezioni, la loro integrità ed idoneità, e stabilisce il numero di quelle da autenticare – tramite la sottoscrizione di due componenti della Commissione Elettorale – in numero pari a quello degli aventi diritto al voto presenti, che viene costantemente aggiornato dalla Commissione Elettorale, che controlla gli accreditamenti degli aventi diritto al voto ed il numero dei presenti.

6. Ciascun avente diritto al voto riceve dalla Commissione Elettorale tre schede elettorali:

- a) una scheda per la votazione del Presidente dell'AIA e della sua lista collegata includente i candidati a Vice Presidente dell'AIA, e a tre componenti del Comitato Nazionale;
- b) una scheda per la votazione su base macroregionale, con l'espressione di una sola preferenza da parte di ciascun avente diritto al voto, di un candidato a componente il Comitato Nazionale;
- c) una scheda per la votazione su base macroregionale dei delegati effettivi e supplenti degli ufficiali di gara alle Assemblee Federali.

7. Il Presidente dell'Assemblea invita quindi i candidati alla carica di Presidente dell'AIA ad esporre il loro programma, indicando preventivamente il tempo a loro disposizione in funzione del numero dei candidati secondo l'ordine di presentazione delle candidature. Il Presidente dell'Assemblea invita poi i candidati alle altre cariche della lista collegati, quelli alla carica di componente singolo del Comitato Nazionale, quelli alla carica di ufficiali dei delegati di gara ad esporre le proprie ragioni secondo l'ordine con il quale si sono iscritti a parlare. Apre la discussione sui problemi tecnici, associativi ed amministrativi oggetto dei programmi e degli interventi dei candidati, indicando il tempo a disposizione di ogni associato avente diritto alla partecipazione all'Assemblea che si sia preventivamente iscritto per intervenire.

8. Chiusa la discussione, accertata tramite la Commissione Elettorale la presenza delle cabine elettorali e delle urne, il Presidente dell'Assemblea rammenta agli aventi diritto le modalità per la valida espressione del voto e quelle che saranno attuate per le operazioni di scrutinio, fissando l'orario di apertura e di chiusura delle operazioni di voto, per un lasso temporale comunque non inferiore a due ore.

9. All'orario prefissato, il Presidente dell'Assemblea dichiara esaurite le operazioni di voto, consentendo di votare agli aventi diritto che si trovino già davanti al bancone della Commissione Elettorale. Quest'ultima provvede alla chiusura delle urne ed allo spoglio pubblico delle schede – secondo l'ordine di cui al comma 6 lettere a) - c) del presente articolo – compilando i relativi verbali di scrutinio in duplice originale e consegnandone un originale al presidente dell'Assemblea.

10. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 14, il Presidente dell'Assemblea, rilevato dal verbale di scrutinio il candidato alla Presidenza dell'AIA che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi espressi, provvede, alla sua proclamazione quale Presidente dell'AIA ed alla proclamazione del Vice Presidente dell'AIA, e dei tre componenti del Comitato Nazionale della sua lista.

11. Rilevato dal verbale di scrutinio i voti riportati dai candidati alla carica di componenti del Comitato Nazionale, provvede a proclamare componenti del Comitato Nazionale il candidato

che, per ciascuna macroregione, ha ottenuto il maggior numero di voti validi. Rilevato dal verbale di scrutinio i voti riportati dai candidati alla carica di delegati degli ufficiali di gara, provvede a proclamare delegati effettivi i tre candidati che, per ciascuna macroregione, hanno ottenuto il maggior numero di voti validi, mentre proclama delegati supplenti i tre candidati che, per ciascuna macroregione, hanno ottenuto il maggiore numero di voti validi a seguire i candidati proclamati delegati effettivi.

12. Per tutte le cariche elettive in caso di parità di voti tra i candidati prevale quello fra di loro che possiede maggiore anzianità associativa e, in caso di ulteriore parità, quello con maggior anzianità anagrafica.

13. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 14, per la carica di Presidente dell'AIA, nel caso in cui nessun candidato abbia ottenuto al primo scrutinio la maggioranza assoluta dei voti validi espressi, ed esaurito lo spoglio delle altre cariche elettive, il Presidente dell'Assemblea indice immediatamente un secondo turno elettivo di ballottaggio cui sono ammessi esclusivamente i due candidati e rispettive liste che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero dei voti validi espressi, invitando la Commissione Elettorale a vidimare le nuove schede per l'elezione del Presidente AIA e relativa lista collegata secondo il numero degli aventi diritto presenti e fissando l'orario di apertura e di chiusura delle operazioni di voto, per un lasso temporale non inferiore ad un'ora. All'orario prefissato il Presidente dell'Assemblea dichiara esaurite le operazioni di voto, consentendo di votare agli aventi diritto che si trovino già davanti al bancone della Commissione Elettorale. Quest'ultima provvede poi alla chiusura dell'urna ed allo spoglio pubblico delle schede, compilando il relativo verbale di scrutinio del ballottaggio in duplice originale e consegnandone un originale al Presidente dell'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea, rilevato dal verbale di scrutinio il candidato alla presidenza dell'AIA che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, provvede alla sua proclamazione quale Presidente dell'AIA ed alla proclamazione del Vice Presidente dell'AIA, e dei tre componenti del Comitato Nazionale della lista collegata.

14. Nell'elezione del Presidente nazionale in cui sia candidato il Presidente uscente che ricopra tale carica da due o più mandati consecutivi, entrambi di durata superiore a quella minima indicata nel Regolamento dell'AIA, risulta eletto:

- a) il candidato Presidente nazionale uscente, con la lista collegata, che raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti validi espressi;
- b) il candidato non Presidente uscente che raggiunga la maggioranza assoluta dei voti validi espressi.

Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza indicata nel comma precedente e alle elezioni abbiano partecipato due soli candidati, il Presidente dell'Assemblea, esaurito lo spoglio delle altre cariche elettive, dichiara chiuse le operazioni di voto e l'Assemblea stessa.

Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza indicata nel primo capoverso e alle elezioni abbiano partecipato più di due candidati, il Presidente dell'Assemblea, esaurito lo spoglio delle altre cariche elettive, procede immediatamente ad un secondo turno elettivo di ballottaggio.

Sono ammessi al secondo turno:

- a) il Presidente uscente che nella prima votazione abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi e l'altro candidato che al primo turno ha ottenuto il maggior numero di voti validi e risulta eletto Presidente il candidato Presidente uscente che ottiene una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti validi espressi ovvero l'altro candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi;
- b) i due candidati alla carica di Presidente che hanno ottenuto al primo turno elettivo il maggior numero di voti validi, con esclusione del Presidente uscente che non abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti, e risulta eletto Presidente il candidato che ottiene il maggior numero dei voti validamente espressi, ai sensi dell'art. 8 comma 2.

Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza indicata nel capo *sub a*), il Presidente dell'Assemblea dichiara chiuse le operazioni di voto e l'Assemblea stessa.

In caso di mancato raggiungimento dei quorum indicati nei capoversi precedenti, la nuova Assemblea elettiva dovrà essere tenuta entro 45 giorni, convocata con le modalità e forme previste dal Regolamento Elettorale ed il Presidente uscente non potrà ripresentare nella nuova Assemblea la propria candidatura.

Alla nuova Assemblea elettiva del Presidente dell'AIA partecipano i medesimi Delegati Sezionali già convocati per la precedente Assemblea.

15. Tutti i candidati eletti sottoscrivono il verbale delle operazioni assembleari per accettazione della rispettiva carica.

16. Il verbale delle operazioni assembleari – redatto in duplice copia e nel quale vanno annotate tutte le operazioni svolte – viene sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, dal suo vice e da tutti i componenti della Commissione Elettorale e consegnato alla Segreteria dell'AIA, che ne curerà la custodia definitiva, unitamente, a tutte le schede scrutinate e non ed alle candidature presentate.

17. Il Segretario dell'AIA provvede senza indugio a comunicare alla Segreteria Federale l'esito delle elezioni.

Art. 6 Operazioni di voto

1. Il Presidente dell'AIA in carica è tenuto a predisporre nei locali destinati alle Assemblee elettive, rispettivamente, almeno un'urna ed almeno sette urne per la raccolta delle schede votate ed almeno, rispettivamente, uno spazio riservato e due cabine al fine di consentire l'espressione segreta del voto.

2. Durante le operazioni di voto dovranno sempre presenziare almeno quattro componenti della Commissione Elettorale per l'Assemblea Generale.

3. L'avente diritto al voto viene identificato tramite la tessera personale o altro valido documento di identificazione e la sua presenza viene annotata sul prospetto degli aventi diritto al voto prima della consegna della/e scheda/e vidimata/e e della matita copiativa per l'espressione del voto.

4. Espletata la votazione, l'avente diritto al voto deve riporre personalmente la/e scheda/e votata/e nell'urna e ritirare dal bancone il suo documento di riconoscimento, riconsegnando la matita copiativa.

5. Il Presidente della Commissione Elettorale per l'Assemblea Generale deve garantire l'ordinato e silenzioso svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, allontanando all'occorrenza dai locali gli associati che disturbino dette operazioni.

6. E' vietato l'accesso alla cabina elettorale agli aventi diritto al voto muniti di apparecchi fotografici, di telefoni cellulari e di ogni altro congegno in grado di riprodurre la scheda votata.

Art. 7 Modalità di espressione del voto

1. Le votazioni si svolgono con unica procedura che può essere elettronica o attraverso l'utilizzo delle schede cartacee. In questo ultimo caso si procede come segue:

a) per la carica di Presidente dell'AIA scrivendo sulla relativa scheda il solo nominativo del candidato prescelto, completo del nome proprio in caso di omonimia con altri candidati alla medesima carica. Il voto così espresso si intende attribuito automaticamente anche al candidato Vice Presidente dell'AIA ed ai tre componenti del Comitato Nazionale della lista collegata al candidato prescelto per la Presidenza dell'AIA;

b) per la carica dei tre componenti del Comitato Nazionale non collegati alla lista scrivendo

sulla relativa scheda il solo nominativo del candidato prescelto appartenente alla sua stessa macroregione, completo del nome proprio in caso di omonimia con altri candidati alla medesima carica nella stessa macroregione;

c) per la carica di delegato degli ufficiali di gara scrivendo sulla relativa scheda il solo nominativo del candidato prescelto appartenente alla sua stessa macroregione completo del nome proprio in caso di omonimia con altri candidati alla medesima carica nella stessa macroregione.

2. La scheda di voto si considera bianca se nessun nominativo risulta espresso sulla stessa.

3. La scheda di voto si considera nulla se:

a) se sono indicati più nominativi di candidati ammessi per la medesima carica elettiva;

b) se è indicato il solo cognome e non anche il prenome di un candidato in presenza di omonimia per la stessa area geografica di riferimento e per la medesima carica;

c) se sono indicati nominativi impressi con mezzi diversi dalla matita copiativa messa a disposizione;

d) se sono impressi segni anomali in qualsiasi spazio che possano rendere identificabile l'aveente diritto al voto.

4. All'ora fissata per la chiusura del seggio sono ammessi al voto solo gli associati già presenti davanti al bancone dove si esegue il riconoscimento.

5. Nel caso l'aveente diritto al voto dichiari di aver errato nell'espressione del voto prima di depositare la scheda nell'urna, il Presidente della Commissione Elettorale provvede a far vidimare una nuova scheda consegnandola all'associato per ripetere l'operazione di voto. La scheda dichiarata errata viene ritirata, non è posta nell'urna ed accantonata in apposita busta, dandone atto nel verbale di seggio.

6. In caso di votazione con procedura elettronica, l'AIA deve comunque predisporre quanto necessario anche per lo svolgimento delle votazioni attraverso schede cartacee.

Art. 8 Operazioni di scrutinio

1. Decorso il tempo stabilito ed ultimata la votazione, il Presidente della Commissione Elettorale provvede a sigillare l'urna o le urne, a contare i votanti risultanti dai tabulati e ad accantonare in apposite buste le schede non vidimate e quelle vidimate e non utilizzate.

2. Attribuiti i compiti agli scrutatori, il Presidente della Commissione Elettorale apre l'urna o le urne e legge a voce alta ogni singola scheda votata, attribuendo i voti validi.

3. Le schede ritenute bianche e nulle vengono accantonate separatamente dalle altre.

4. Hanno diritto di assistere alle operazioni di scrutinio i candidati e gli aventi diritto al voto, ponendosi nei locali in modo da non interferire con le operazioni, né di disturbare il loro normale corso.

5. Ultimato lo scrutinio il Presidente della Commissione Elettorale verifica la corrispondenza tra il numero delle schede spogliate e quello dei votanti, dando atto a verbale delle ragioni di eventuali discordanze, e richiude in apposite e separate buste anche le schede votate, quelle bianche, quelle nulle e quelle contestate, provvedendo infine alla sottoscrizione dei relativi verbali.

Art. 9 Decorrenza degli incarichi elettivi

1. Il Presidente dell'AIA, il Vicepresidente dell'AIA, i sei componenti del Comitato Nazionale, i delegati degli ufficiali di gara assumono l'esercizio delle loro funzioni all'atto della loro proclamazione in sede assembleare.
2. I candidati eletti che, all'atto della proclamazione, rivestano altre cariche elettive o di nomina per le quali vige il divieto di cumulo di cui all'art. 38, comma 3 del Regolamento dell'AIA si considerano automaticamente decaduti dal precedente incarico.

Norme Transitorie e Finali

1. Il presente Regolamento Elettivo entra in vigore dal giorno successivo all'approvazione ad opera del Consiglio Federale.
2. Il Presidente dell'AIA, d'intesa con il Presidente federale, adotta le modifiche e le correzioni al presente Regolamento che si rendano necessarie ai fini di coordinamento formale del presente testo e di compatibilità con altre norme federali.